

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ORGANIZZAZIONE E LO  
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN  
MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN  
AMBITO AGRICOLO FORESTALE**

*L.R. 21.03.2000, N.39 succ. mod. ed int. "Legge Forestale della Toscana, articolo 40*

**Approvato con Delibera di Consiglio n. 64 del 30.12.2021**



SEDE ISTITUZIONALE: C/O Comune di Montepulciano  
SEDE AMMINISTRATIVA: Corso Garibaldi, 10 - 53047 Sarteano (Siena)  
☎ 0578/269300 ☎ 0578/268082  
🌐 [www.unionecomuni.valdichiana.si.it](http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it)

Codice Fiscale: 90020700523

Partita Iva: 01254060526

Cetona • Chianciano Terme • Chiusi • Montepulciano • Pienza • San Casciano dei Bagni • Sarteano • Sinalunga • Torrita di Siena • Trequanda

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

### SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni.....	3
Art. 3 - Procedimenti amministrativi.....	5
Art. 4 - Ulteriori adempimenti.....	7
Art. 5 - Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti.....	7
Art. 6 - Varianti.....	8
Art. 7 - Ulteriore documentazione integrativa e obbligatoria.....	9
Art. 8 - Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi.....	10
Art. 9 - Autorizzazione per aree attrezzate per l'accensione dei fuochi.....	10
Art. 10 - Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio.....	11
Art. 11 - Disposizioni e specifiche tecniche.....	11
Art. 12 - Personale incaricato al calcolo del danno forestale.....	11
Art. 13 - Ricorsi.....	11
Art. 14 - Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire...	12
Art. 15 - Sanzioni.....	12

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

### Art. 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e s.m.i., di seguito denominata Legge Forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana) e s.m.i., di seguito denominato Regolamento forestale.
2. Il presente regolamento si applica al territorio dei comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano facenti parte dell'Unione dei Comuni Valdichiana.
3. L'ufficio competente all'applicazione del presente Regolamento è l'Ufficio Forestazione e Vincolo Idrogeologico Forestale dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
4. Il presente Regolamento è inerente unicamente alle competenze attribuite all'Unione ai sensi del l'art. 42 comma 4 della L.R. 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 68 della Legge Forestale, non si applica al territorio facente parte della Riserva Naturale Provinciale "Pietraporciana", sita in parte in Comune di Chianciano Terme ed in parte in quello di Sarteano, ove la competenza per le funzioni del vincolo idrogeologico resta in carico della Regione Toscana - Settore Tutela della Natura e del Mare.
6. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

### Art. 2

#### Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento Forestale, possono essere presentate da:
  - a. il proprietario;
  - b. il possessore, purché venga indicato il titolo che ne legittima il possesso;
  - c. le persone fisiche e/o giuridiche acquirenti del soprassuolo purché delegate dal proprietario o dal possessore o in possesso di regolare contratto di acquisto del bosco in piedi.
2. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento Forestale e dal presente Regolamento, sono presentate all'Ufficio Forestazione e Vincolo Idrogeologico Forestale dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese con le seguenti modalità:
  - a. invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Amministrazione;
  - b. consegna a mano, a mezzo posta o tramite corriere presso la sede dell'Unione in Corso Garibaldi, 10 - 53047 Sarteano (SI) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00;
3. La modulistica necessaria, o modifiche alla modulistica stessa, per la presentazione delle domande, viene approvata con specifico atto del Responsabile del Servizio Competente.
4. I documenti obbligatori da presentare con le domande di autorizzazione e dichiarazione, salvo se diversamente specificato nel presente Regolamento, sono i seguenti:
  - a. in caso di invio telematico da PEC di soggetto diverso dal richiedente dovrà essere allegata delega all'invio telematico a firma del richiedente;

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

- b. copia di valido documento di identità del richiedente e di tutti i firmatari della domanda: il documento non è necessario in caso di firma digitale certificata o di firma olografa apposta di fronte a personale dell'Unione dei Comuni;
- c. carta topografica/corografica in scala 1:10.000 o 1:5.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
- d. carta catastale in scala 1:2000 o 1:4.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
- e. per le domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 95 del Regolamento Forestale 48/R è obbligatorio allegare relazione geologica conforme all'art. 75 dello stesso Regolamento.
- f. copia originale del contratto di vendita bosco in piedi o copia conforme dello stesso (solo nel caso che il richiedente sia l'acquirente del bosco in piedi) o delega scritta del proprietario nel caso in cui il richiedente non sia il legittimo possessore dei terreni oggetto di intervento (con allegata copia del documento di identità del proprietario/possessore);
- g. costituisce documentazione obbligatoria da allegare alle istanze di autorizzazione al taglio e/o di autorizzazione al taglio ed opere connesse, un progetto di taglio nei seguenti casi:
  1. tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ha;
  2. tagli a raso di cui all'art. 37 del Regolamento Forestale;
  3. acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti nei casi previsti dall'art. 20, comma 4, dall'art. 25, comma 3, dall'art. 27 comma 3, dall'art. 28 comma 2 e dall'art. 30 comma 2 del Regolamento Forestale;
  4. esecuzione dei tagli di segmentazione e di sgombero nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ha non previste da Piani di Gestione o di Taglio, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Regolamento Forestale;
  5. esecuzione dei tagli di cui agli artt. 33, 35 e 36 del Regolamento Forestale, nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ha non previste da Piani di Gestione o di Taglio;
  6. altri casi previsti dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale vigente;

Nel caso in cui gli allegati di carattere cartografico, vengano presentati sottoforma di file digitale, gli stessi saranno accettati solo in formato KML e dovranno avere le caratteristiche di poligoni chiusi, anche in caso di opere lineari e/o puntiformi, al fine di adeguarsi al formato del Piano delle Coltivazioni Grafico di ARTEA.

5. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni ed i relativi allegati devono essere presentate in singola copia.
6. Le domande e le dichiarazioni possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.
7. Le domande di autorizzazione, salvo le esenzioni di legge, devono essere presentate in bollo e ad esse deve essere allegata un'ulteriore marca da bollo del valore legale corrente che andrà apposta sull'atto autorizzativo. Qualora l'autorizzazione ad eseguire i lavori venga negata l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese provvederà a restituire detta marca da bollo inutilizzata al richiedente. Le dichiarazioni vanno presentate in carta libera e non è necessario allegare nessuna marca da bollo.
8. Nel caso di persone giuridiche o enti pubblici, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal responsabile autorizzato, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.
9. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati necessari, o degli allegati indicati come obbligatori dal presente Regolamento, o indicati dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale 48/R come obbligatori, non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

mancanti. A tal fine il Responsabile del Procedimento o suo incaricato provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta se ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento o da suo incaricato. Qualora la documentazione richiesta, necessaria per l'avvio del procedimento, non venga presentata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta o risulti incompleta la domanda viene definitivamente dichiarata non ammissibile.

10. Nel caso che l'intervento richiesto non sia ammissibile ai sensi della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento o suo incaricato provvede ad inviare comunicazione di non ammissibilità al richiedente entro i termini indicati al comma precedente secondo le modalità previste dall'art. 10 bis della L. 241/1990.
12. Eventuali modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente alle domande di autorizzazione e dichiarazione potranno essere stabilite con specifico atto del Responsabile del servizio competente. Con lo stesso tipo di atto potranno essere stabilite modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente a qualunque domanda di autorizzazione o dichiarazione disciplinata dal presente Regolamento.
13. Le domande di dichiarazione presentate ai sensi dell'art. 44, comma 8 del Regolamento Forestale 48/R, inerenti l'esecuzione di interventi di taglio previsti nei Piani di Gestione o Piani dei Tagli approvati e vigenti sono escluse dalla presentazione degli allegati obbligatori stabiliti dal comma 4, fatta eccezione per quanto previsto dalle lettere a) e b).
14. Per le domande di cui al precedente comma il Responsabile del Procedimento può comunque richiedere eventuale documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria.

### Art. 3

#### Procedimenti amministrativi

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 9 del presente atto, l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.
2. Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio competente o, in sua assenza e/o impedimento, il funzionario Facente funzioni, fatti salvi i casi specifici indicati dal presente Regolamento, o il dipendente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese appositamente nominato dal Responsabile di Servizio con specifico atto di gestione organizzativa.
3. Il Responsabile del Procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente incaricato con specifico atto di gestione organizzativa.
4. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, mentre per le domande di dichiarazione l'avvio di procedimento non deve essere comunicato. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso entro 30 giorni per le sole autorizzazioni.
5. Nei casi di cui all'art. 2 comma 9 (domanda incompleta), i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono dalla data in cui è pervenuta la documentazione integrativa. Qualora la documentazione richiesta, necessaria per l'avvio del procedimento, non venga presentata entro il termine di 30 giorni o risulti incompleta la domanda viene definitivamente dichiarata non ammissibile come previsto dallo stesso articolo 2.

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

6. Successivamente all'avvio del procedimento il Responsabile del Procedimento, o altro incaricato, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione tecnica degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e per il termine massimo di 30 giorni, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Se la documentazione presentata è ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento e/o dal personale incaricato dall'istruttoria, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono nuovamente dalla data in cui è pervenuta la documentazione integrativa. Nel caso che la documentazione integrativa non pervenga entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del richiedente o la stessa risulti incompleta e non esaustiva, il responsabile del procedimento adotta provvedimento idoneo di conclusione del procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
7. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione e di dichiarazione si concludono, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal presente Regolamento entro i termini stabiliti dalla Legge Forestale e dal relativo Regolamento Forestale. Nei casi delle domande di autorizzazione, il procedimento si conclude con atto a firma congiunta da parte del Responsabile del Servizio Competente e del Responsabile del Procedimento da adottarsi entro i seguenti termini:
  - a. 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei Piani di Gestione o di Taglio di cui all'art. 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'art. 67 della Legge forestale;
  - b. 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.
8. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria istituiti ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia, si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della Legge Forestale, dall'art. 13 della L. 394/1991 e dalla L.R. 30/2015 in materia di valutazione di incidenza e/o di impatto ambientale (artt. 87 e 88 Valutazione di Incidenza). In tal caso si applica anche quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte del relativo parere da parte dell'autorità competente per le altre tipologie di aree protette, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza. Per le domanda di autorizzazione o dichiarazione soggette a preventiva valutazione di incidenza di cui alla L.R. 30/2015 e s.m.i. deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda la documentazione prevista dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e relative disposizioni vigenti, ed in particolare, per quanto riguarda la normativa regionale, la documentazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 119/2018 e s.m.i.
9. Nei casi in cui il Regolamento Forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato dallo stesso Regolamento Forestale, salvo che entro tale termine, con apposito atto, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
10. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatto salvo che entro tale termine venga adottato apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o la sospensione dei termini istruttori per richieste di integrazioni.
11. I pareri relativi a procedimenti di autorizzazione inoltrati dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge Forestale saranno resi entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune congiuntamente a copia

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

dell'istanza trasmessa dal comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

12. Qualora relativamente ad un'istanza debba essere adottato un provvedimento di diniego o di non ammissibilità, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990.
13. Il richiedente può, in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere il ritiro dell'istanza presentata, mediante richiesta scritta motivata trasmessa all'Ufficio Forestazione e Vincolo Idrogeologico Forestale. In tal caso il Responsabile del Procedimento adotta idoneo provvedimento a chiusura del procedimento amministrativo.
14. Il richiedente può in qualunque momento richiedere la sospensione dei termini perentori dell'istruttoria per esigenze motivate che devono essere opportunamente motivate e documentate. In tal caso il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente l'accoglimento o il rigetto della sospensione dei termini entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

### Art. 4

#### Ulteriori adempimenti

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori, fatte salve le comunicazioni previste dall'art. 8 commi 2 bis e ter, dall'art. 72 commi 7 bis e 7 ter del Regolamento Forestale.
2. Nei casi di cui agli articoli 7, comma 5, e 72, comma 6 del Regolamento Forestale il Responsabile del Procedimento può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori con specifico atto del Responsabile di Area.
3. Nei casi di cui all'art. 85, comma 1, della Legge Forestale, il Responsabile del Procedimento, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, le modalità ed i tempi di esecuzione.

### Art. 5

#### Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1. Nei casi in cui la Legge Forestale 39/2000 o il connesso Regolamento Regionale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale per i lavori da eseguire, il richiedente dovrà presentare un quadro economico della spesa prevista sulla base del prezzario regionale vigente per i lavori agricolo-forestali. Il Responsabile del Procedimento, valutata la congruità della spesa ed accettato il quadro economico presentato stabilirà la necessità di richiedere una cauzione a garanzia e ne fisserà l'importo caso per caso.
2. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Forestale, mediante deposito infruttifero da effettuarsi, indicando la causale, con versamento presso il Servizio Tesoreria dell'Ente, o tramite il sistema di PagoPA attivato dall'Amministrazione. È altresì possibile effettuare il deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Unione dei Comuni Valdichiana Senese. I termini per lo svincolo di tale deposito cauzionale vengono indicati nell'atto autorizzativo o nell'atto che ne ha richiesto la costituzione. Lo svincolo del deposito

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

cauzionale verrà eseguito successivamente all'adozione di specifico atto da parte del Responsabile del Procedimento.

3. Nel caso che il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo, il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento Forestale deve essere effettuato, indicando la causale, presso il Servizio Tesoreria dell'Ente o tramite il sistema di PagoPA attivato dall'Amministrazione.
4. Nei casi previsti dal Regolamento Forestale, l'entità del deposito cauzionale è determinata basandosi sugli importi previsti dal Prezzario Regionale "Per Interventi ed Opere Forestali della Regione Toscana" vigente.
5. La cauzione a garanzia degli interventi di rimboschimento può essere richiesta anche per gli interventi soggetti a rimboschimento naturale. La cauzione a garanzia delle cure colturali per interventi di rimboschimento viene richiesta per un periodo di validità minimo di 5 anni. Sono fatti salvi gli importi delle cauzioni suddette fissati direttamente dalla Legge Forestale e/o dal Regolamento Forestale.
6. Gli atti di autorizzazione relativi agli interventi di cui al presente articolo soggetti a preventiva costituzione di deposito cauzionale potranno essere ritirati solo previa dimostrazione documentale all'Ufficio Forestazione e Vincolo Idrogeologico Forestale della costituzione del deposito cauzionale richiesto, quanto meno a garanzia del rimboschimento successivo al taglio.
7. Gli interventi previsti dai Piani dei Tagli o di Gestione approvati, per i quali può essere prevista la costituzione di un deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Forestale, potranno avere inizio solo previa dimostrazione documentale all' Ufficio Forestazione e Vincolo Idrogeologico Forestale della costituzione del deposito cauzionale. A tale fine entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 44 del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento invia comunicazione scritta al richiedente, indicando l'importo totale della cauzione e le modalità di costituzione dello stesso deposito.
8. La cauzione per le cure colturali può comunque essere costituita anche successivamente a quella del rimboschimento e il ritiro dell'atto di autorizzazione è comunque condizionato alla costituzione quanto meno della cauzione prevista per il rimboschimento. Così come lo svincolo della cauzione per il rimboschimento è condizionato alla costituzione della cauzione per le cure colturali.

### Art. 6 Varianti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere disciplinati dal Regolamento Forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
  - a. variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - b. variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. Le relative domande di autorizzazione dovranno essere presentate secondo le procedure amministrative stabilite dal presente Regolamento. Nella richiesta di variante dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali si richiede la stessa.



## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
4. L'attuazione di qualunque intervento non previsto dai Piani dei Tagli o Piani di Gestione approvati ed in corso di validità ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Forestale, o da eseguire, con modalità diverse da quanto previsto dai piani stessi, è soggetta a specifica domanda di autorizzazione (autorizzazione in variante al piano), indipendentemente dalla tipologia di intervento, fatti salvi i casi di deroga o proroga del periodo di taglio previsti dallo stesso articolo del Regolamento Forestale. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 44 aggiornata rispetto al piano vigente.

### Art. 7

#### Ulteriore documentazione integrativa ed obbligatoria

1. Alle domande per opere, lavori e movimenti terre che comportino l'utilizzo di terre o rocce da scavo provenienti da altri siti o riutilizzate in loco, dovrà essere allegata dimostrazione documentale che attesti che il materiale di riporto/riutilizzo risulti conforme alla normativa ambientale vigente di cui al D.Lgs. 152/2006 e norme collegate in materia di terre e rocce di scavo. Per tale fine il richiedente dovrà comunque allegare alla domanda analisi chimiche delle terre conformi alla normativa ambientale vigente che comprovi la compatibilità ambientale delle stesse terre e rocce da scavo.
2. Per le stesse domande di cui al comma precedente è obbligatorio che tecnico abilitato dimostri con idonea documentazione il rispetto dei requisiti di cui all'art. 76 comma 4 del Regolamento Forestale.
3. Qualora la documentazione prevista dai precedenti commi non venga allegata alla domanda il procedimento non potrà essere avviato da parte del Responsabile del Procedimento e l'istanza deve essere sospesa. Nei casi sottoposti al rilascio di autorizzazione, disciplinati dall'art. 95 del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento o suo incaricato può richiedere ad integrazione della documentazione presentata, valutata l'entità degli interventi da eseguire, apposita relazione tecnico agronomica-forestale dettagliata, contenente eventualmente anche una relazione geologica semplificata dei terreni, una descrizione degli interventi, dei movimenti terra ed opere che verranno realizzati.
4. Per gli interventi di cui all'art. 25 comma 2 del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma citato, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto fusto.
5. Salvo se diversamente disposto dalle norme previste dal Regolamento Forestale il progetto di taglio deve evidenziare le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento oltre le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

### Art. 8

#### Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

1. Per le domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 68 del Regolamento Forestale il richiedente dovrà presentare domanda all'Ufficio Forestazione e Vincolo Idrogeologico Forestale dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

2. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione.
3. Nel caso che il richiedente non sia il legittimo proprietario dei terreni, o il legittimo possessore, il richiedente dovrà allegare alla domanda autorizzazione scritta del proprietario che autorizza il richiedente all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 68, comma 1 del Regolamento Forestale e delega all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In tale dichiarazione dovranno essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.
4. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicate, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili. Dovranno essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione di incendi boschivi.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente Regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.
6. Per le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 66 e 68 del Regolamento Forestale, in sede di rilascio di autorizzazione può essere stabilita una validità inferiore della stessa autorizzazione a quanto previsto dallo stesso Regolamento Forestale in relazione alla prevenzione del rischio di innesco di incendi. Tale validità può essere prorogata su richiesta motivata. La proroga non può comunque eccedere i termini di validità previsti dal Regolamento Forestale.

### Art. 9

#### Autorizzazione per aree attrezzate per l'accensione dei fuochi

1. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 64 del Regolamento Forestale è rilasciata con specifico atto del Responsabile di Area contenente, fra l'altro, le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi, al fine di evitare rischi di incendio boschivo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo del Regolamento Forestale. L'autorizzazione rilasciata può altresì specificare limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
2. Le prescrizioni imposte nell'atto di autorizzazione di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente esposte sugli appositi cartelli previsti dal comma 4 dell'art. 64 del Regolamento Forestale.
3. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto, per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 del Regolamento Forestale, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale relativo all'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'art. 74 della L.R. 39/2000 e s.m.i, prescrivere l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente Regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

### Art. 10

#### Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'art. 43 del Regolamento Forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

Deliberazione della Giunta, sentito il Responsabile del Servizio Competente. Di tale atto l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese provvederà a dare idonea pubblicazione presso il proprio albo e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

### Art. 11

#### Disposizioni e specifiche tecniche

1. La Giunta esecutiva dell'Ente con proprio atto e su proposta del responsabile dell'Area Tecnica può stabilire disposizioni e specifiche tecniche inerenti:
  - a. modalità di rilascio della ramaglia e dei residui di lavorazione nelle zone particolarmente soggette a rischio d'incendio boschivo (art. 15, comma 3 del Regolamento Forestale);
  - b. modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti nei periodi a rischio (art. 66, comma 6 del Regolamento Forestale);
  - c. determinazione dei territori in cui le lavorazioni del terreno più profonde di 80 cm debbano essere soggette ad autorizzazione (art. 88, comma 3 del Regolamento Forestale);
  - d. prescrizioni per la lavorazione di terreni nei casi in cui si verificano e si temano fenomeni di erosione dei terreni acclivi (art. 88, comma 4 del Regolamento Forestale).

Tali atti devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento Forestale.

2. La Giunta esecutiva dell'Ente con proprio atto e su proposta del responsabile dell'Area Tecnica può stabilire disposizioni e specifiche tecniche inerenti:
  - a. proroga dei termini del periodo di taglio (art. 11, comma 3 del Regolamento Forestale);
  - b. limitazioni all'epoca di taglio per tutela del periodo riproduttivo della fauna e tutela degli habitat (art. 11, comma 4 del Regolamento Forestale).

Tali atti verranno pubblicati nell'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Forestale.

### Art. 12

#### Personale incaricato al calcolo del danno forestale

1. Per la valutazione delle piante tagliate e del danno commesso ai sensi dell'art. 84 della Legge Forestale ed in applicazione della D.G.R. n. 123 del 17.02.2003 il personale incaricato è il seguente:
  - a. il personale del Gruppo Carabinieri Forestale con la qualifica di polizia giudiziaria;
  - b. il personale di ruolo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, in possesso di specifici requisiti professionali, incaricato specificatamente con deliberazione della Giunta Esecutiva.

### Art. 13

#### Ricorsi

1. I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto del Responsabile di Area sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta)

## AREA TECNICA - UFFICIO FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

### Art. 14

#### Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire

1. La realizzazione delle opere connesse di carattere temporaneo previste dall'art. 46 del Regolamento Forestale, e con le caratteristiche previste dallo stesso articolo, sono soggette a presentazione di specifica domanda di autorizzazione o dichiarazione, a seconda dei casi previsti dal Regolamento Forestale citato, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
2. Nella domanda di autorizzazione o di dichiarazione di cui al comma 1 devono essere indicati, sia su cartografia topografica sia catastale, i tracciati, nonché le relative ampiezze delle opere. Inoltre, devono essere dettagliati nella domanda di autorizzazione entità, natura e tipologia degli interventi che verranno eseguiti per la realizzazione delle opere stesse o comunque le caratteristiche tecniche delle stesse.
3. Nei casi in cui le domande di autorizzazione riguardino interventi di manutenzione straordinaria di opere permanenti, previsti dall'art. 48, comma 4, lettera b del Regolamento Forestale, soggette ad autorizzazione-concessione urbanistico edilizia ai sensi della normativa vigente in materia di urbanistica/edilizia si applica la procedura prevista dall'art. 71, comma 5 dello stesso regolamento.
4. Nei casi di cui sopra, qualora la domanda sia presentata direttamente all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, la stessa provvederà ad inoltrarla al comune competente.

### Art. 15

#### Sanzioni

1. I pagamenti delle sanzioni di cui al Titolo V, Capo IV della L.R. 39/00 e s.m.i. dovranno essere effettuati con versamento sul conto corrente dedicato dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, indicando quale causale di versamento "Verbale n. \_\_\_\_\_ e nominativo del trasgressante", oppure mediante la procedura PagoPA dell'Ente provvedendo a compilare tutti i campi e riportando nel campo "causale" il numero del verbale.